

Ordinanza n. 19 del 4 agosto 2017

Nuove disposizioni per la presentazione delle domande di contributo relativamente agli edifici contenuti nelle Unità Minime di Intervento (UMI). Controllo del rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari del contributo. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 14 del 21 marzo 2016 e smi, n. 32 del 28 aprile 2014

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *“L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”*;
- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”*;
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 *“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali).”* convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, che all'articolo 13 comma 01 dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, conertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 119 del 11 ottobre 2013 *“Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizione relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;*
- n. 32 del 28 aprile 2014 *“Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell'art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell'art. 1, comma 371, lett. c) della l. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo.”;*
- n. 15 del 14 aprile 2015 *“Modalità attuative delle ordinanze commissariali nn. 32, 33 del 2014. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 32, 33 e 71 del 2014.”;*
- n. 51 del 26 novembre 2015 *“Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di*

cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande.”;

- n. 13 del 21 marzo 2016 *“Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015”;*
- n. 14 del 21 marzo 2016 *“Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014” e successive modificazioni intervenute con l’ordinanza n. 60 del 14 dicembre 2016 “Modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016: nuove disposizioni per la proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015” e con l’ordinanza n. 2 del 3 febbraio 2017 “Modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e n. 57 del 12 ottobre 2012. Disposizioni in merito allo spostamento delle domande di contributo della piattaforma MUDE a piattaforma SFINGE e viceversa.”;*

Vista inoltre la legge regionale n. 16 del 18 dicembre 2012 *“Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”;*

Viste le Decisioni della Commissione europea C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, C(2015) 2891 final del 5 maggio 2015, C(2015) 4068 final del 15 giugno 2015, C(2016) 2870 final del 3 maggio 2016 e C(2012) 9853 final del 19 dicembre 2012, C(2016) 7085 final del 28 ottobre 2016 che prevedono la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 2012 relativamente agli immobili danneggiati destinati all’utilizzo a) agricolo relativamente ai prodotti di cui all’allegato 1 del Trattato dell’Unione Europea e b) per attività economiche diverse da quelle agricole connesse ai prodotti di cui all’allegato 1 del Trattato dell’Unione Europea;

Rilevata:

- la necessità per gli edifici ricompresi nelle UMI di prevedere la possibilità per i comuni di valutare eventuali domande, che per motivate esigenze, non sono state depositate nei termini;
- la necessità di contemperare congiuntamente le esigenze di recupero delle unità ad uso abitativo con le sopra citate restrizioni previste dalla UE;
- la necessità istituire forme di controllo diffuso del rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari dei contributi;

Sentito nella seduta del 28/07/2017 il Comitato Istituzionale ai sensi dell’Ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Articolo 1

Presentazione delle domande di contributo per edifici all'interno di UMI

1. Le domande di contributo relativamente ad edifici contenuti in UMI assibilabili alle fattispecie di cui all'ordinanza 14/2016 e smi art. 1 commi 1 e 4 e art. 5, possono essere depositate, previa richiesta motivata di autorizzazione al Comune, entro e non oltre il 31/10/2017. Il Comune provvederà ad autorizzare il deposito della domanda di contributo entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione.
2. Le modalità di determinazione del contributo sono ricondotte a quelle stabilite dalle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi per ogni singolo edificio.

Articolo 2

Ulteriori disposizioni per il calcolo del contributo per gli edifici di cui all'articolo 1

1. Per le domande di contributo di cui all'articolo precedente, depositate ai sensi delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi, il contributo per le finiture interne relative alle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche o di imprese che, alla data del sisma, non erano destinate ad abitazione principale né erano sede di un'attività produttiva attiva viene determinato secondo le disposizioni previste nell'art. 2 dell'ord. 14/2016 e smi.
2. Qualora gli interventi di cui al precedente articolo 1 riguardino edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi, il progetto dovrà dimostrare il raggiungimento di un livello di sicurezza non inferiore a quello minimo stabilito ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi da valutarsi secondo le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni.
3. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e nel contratto di appalto, le spese per gli interventi da effettuarsi nella zona di interazione al fine di assicurare il superamento delle vulnerabilità (solai sfalsati, spinte non compensate, eterogeneità di comportamento, etc.) e conseguire la piena agibilità dell'edificio oggetto di contributo.

Articolo 3

Modifiche all'ordinanza n. 32/2014

1. All'articolo 3 dell'ordinanza n. 32/2014 è aggiunto il seguente comma:
“6. Nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare l'intervento mediante manodopera, attrezzature e mezzi d'opera propri, il computo metrico estimativo di cui all'art. 4, c. 7 delle ordinanze n. 29, 51

e 86/2012 e smi, dovrà essere redatto coi prezzi elementari contenuti nel prezzario approvato dalla Giunta Regionale ridotti del 10% da intendersi quale utile minimo d'impresa.”

2. Dopo l'articolo 10 dell'ordinanza n. 32/2014 è aggiunto il seguente:

“Articolo 11

Aiuti di stato

1. Qualora i contributi di cui alla presente ordinanza si qualificano come Aiuti di Stato secondo l'art. 9 commi da 1 a 4 dell'ordinanza n. 14/2016 e smi, si applicano i termini e le procedure contenuti nei commi da 5 a 8 del medesimo articolo 9 dell'ordinanza n. 14/2016 e smi.”

Articolo 4

Modifiche all'ordinanza n. 14/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 1 è abrogato.

2. All'art. 1 è aggiunto il seguente comma:

“6bis. Qualora alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sia stato emesso il provvedimento di concessione del contributo, il termine di cui al comma 6 è fissato al 30 giugno 2018”.

Articolo 5

Controllo del rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari di contributo.

1. I Comuni verificano il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti al momento della presentazione della domanda da parte dei beneficiari di contributo.

2. L'attività di controllo deve essere eseguita con modalità atte a verificare il corretto adempimento degli obblighi e degli impegni derivanti dalla concessione del contributo, nonché il rispetto di termini e durate previsti dalle ordinanze nn. 29, 51, 86 del 2012 e smi.

3. Il campione su cui esercitare il controllo è pari al 15% degli atti di concessione del contributo emessi da ciascun Comune.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)